

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Oggetto: Contributo ai Comuni per il servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti istituti superiori di secondo grado – SEDI DISAGIATE

L'anno duemilatredici il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 16:15, nella sede del Palazzo Provinciale di Reggio Calabria, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Provinciale così composta:

Cognome	Nome	Qualifica	Votazione		
			favorevole	contrario	astenuato
RAFFA	dott. Giuseppe	Presidente	×		
VERDUCI	Giovanni	Vice Presidente	×		
ARRUZZOLO	Giovanni	Assessore	×		
CANDIDO	Mario	Assessore	×		
GIANNETTA	Domenico	Assessore	×		
LAMBERTI- CASTRONUOVO	Eduardo	Assessore			
PIRROTTA	Giuseppe	Assessore	×		
RAO	Gaetano	Assessore	×		

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Antonino Mimico

Il Presidente

Considerato il numero legale degli intervenuti;

Visto il T. U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 Agosto 2000, n°267);

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

il Dirigente del Settore Istruzione Università e Ricerca (dott.ssa Mariagrazia Blefari), per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere *favorevole*;

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Dichiara aperta la discussione ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTI

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.50" il cui art. 139 comma 1 lett. c) attribuisce alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, la competenza amministrativa in merito ai servizi di supporto organizzativo del servizio istruzione per gli alunni disabili o in situazioni di svantaggio;

la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il cui art. 1 comma 3 stabilisce espressamente che la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficienza ed economicità, omogeneità, nonché autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali;

l'art. 12 della L. n° 241/90 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di concessione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, che prevede la predeterminazione di modalità e criteri cui le amministrazioni pubbliche devono attenersi per la concessione di sovvenzioni e contributi;

il vigente regolamento Provinciale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, in applicazione del citato art. 12 della L. n°241/90;

la L.R. 34 del 12 agosto 2002, coordinata con la L.R. n.1 dell'11/01/2006, che riordina, in attuazione del citato D.Lgs. n. 112/1998 le funzioni amministrative degli Enti Locali, all'art.138, comma 7, lettera c) e d) recita che *"Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all'istruzione secondaria superiore:.....c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità); d il diritto all'istruzione e obbligo scolastico);*

CONSIDERATO

che le Province e i Comuni sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art.139 del D.Lgs. n.112/1998, svolgono funzioni in materia di "diritto allo studio e all'apprendimento, nell'ambito della legislazione regionale del settore", per l'appunto la legge Regionale n° 27/1985, in funzione della quale la Regione Calabria assegna e trasferisce annualmente le somme per tale finalità;

che le Province programmano autonomamente il riparto dei fondi perseguendo le finalità e gli obiettivi fissati dalla L.R. 27/85 e dalla programmazione regionale applicando i criteri storici e le modalità di intervento già adottati dalla Regione Calabria (ivi comprese quelle relative al *trasporto scolastico, art. 16,c.2 che prevede facilitazioni di viaggio per studenti che frequentano istituti scolastici in località diverse da quelle di residenza*), rimodulando le risorse assegnate in relazione alle esigenze rilevate dai Piani comunali e alle priorità individuate dall'Ente;

che la normativa di settore in materia di istruzione (L.R. 27/1985) non prevede il trasporto degli alunni presso le scuole in località diverse da quelle di residenza, viceversa la consolidata giurisprudenza (TAR Campania, Salerno, Sez.I - sentenza n. 167 del 22 febbraio 2006) prevede che le Province debbano assicurare, a prescindere dal reddito e dalla residenza, il trasporto degli alunni disabili;

VISTI

la nota n° 390156 del 6/11/2013 con la quale il settore istruzione, università e ricerca ha fatto richiesta al Dipartimento 11/ Settore Istruzione della Regione Calabria di poter riconoscere contributi alle famiglie degli studenti che frequentano istituti scolastici di secondo grado nella stessa località di residenza non servita dal trasporto pubblico locale;

la nota prot. n°36963 del 7/11/2013 con la quale il Dipartimento 11/ Settore Istruzione della Regione Calabria ha comunicato che la richiesta non può essere accolta in quanto l'art. 16 della L.R. 27/85 prevede che le facilitazioni di viaggio sono volte agli studenti che frequentano istituti scolastici in località diverse da quelle di residenza;

la nota prot. n° 263923 del 12/09/2013 con la quale il settore Istruzione ha interpellato il settore Politiche Sociali dell'Ente sul trasporto scolastico per conoscere eventuali iniziative poste in essere a tal fine, volte a favorire le famiglie in condizioni di disagio economico;

la nota prot. n° 270919 del 19/09/2013 con la quale il Settore Politiche Sociali ha comunicato che "la normativa nazionale e regionale vigente in materia di politiche sociali, attribuisce alle Province funzioni riferite alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla promozione di iniziative di formazione di base ed aggiornamento degli operatori sociali ed alla concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato ed alle cooperative sociali";

CONSIDERATO

Che il trasporto degli alunni disabili frequentanti gli istituti superiori di secondo grado è garantito attraverso somme di bilancio dedicate e attraverso i fondi per il diritto allo studio ex L.R. n.27/85;

Che i criteri di assegnazione delle somme ai Comuni e alle Istituzioni Scolastiche per il trasporto degli alunni disabili frequentanti gli istituti superiori di secondo grado sono indicati rispettivamente nelle delibere di Giunta Provinciale n° 239 dell'8/11/2013 per gli alunni disabili frequentanti scuole in località diverse da quelle di residenza (fondi regionali) e n° 254 del 20/11/2013 relativa al servizio trasporto degli alunni disabili frequentanti gli istituti superiori di secondo grado nello stesso comune di residenza (fondi provinciali);

ATTESO

Che è emergenza accertata anche quella riguardante il trasporto degli alunni normodotati frequentanti gli istituti secondari di secondo grado appartenenti a famiglie in situazioni di svantaggio economico e residenti in sedi disagiate ossia in località disagiate nel collegamento tra l'abitazione e la scuola frequentata;

VISTA

la deliberazione di Giunta Provinciale n° 280 del 13/12/2013, con la quale è stata approvata la ridefinizione del Piano Esecutivo di Gestione 2013 che vede, in capo al settore Istruzione, Università e Ricerca, lo stanziamento di € 30.000,00 sul Cap.9122 denominato "Contributo ai Comuni servizio trasporto scolastico istituti superiori di II grado-sedi disagiate" - T1,F2,S1,I5 - Bilancio 2013;

la determina dirigenziale n° 262 del 18/12/2012 del settore istruzione, università e ricerca, in corso di perfezionamento, avente ad oggetto:"Impegno di spesa – Contributo ai Comuni servizio trasporto scolastico istituti superiori di II grado – sedi disagiate -";

CONSIDERATO

Che si rende necessario intervenire attraverso forme di agevolazione o compartecipazione alla spesa sostenuta dalle famiglie e/o dai Comuni, sulla base del reddito ISEE delle famiglie nei casi di mancanza di mezzi pubblici di collegamento tra il luogo di residenza dell'alunno e la sede scolastica ovvero quando il raggiungimento della scuola dal luogo di residenza dell'alunno richiede l'utilizzo di 2 o più mezzi di trasporto;

Che, in ossequio alle linee guida regionali e provinciali in materia di diritto allo studio ex L.R. N°27/1985 e in applicazione dei parametri di cui alle citate deliberazioni n.239 e n.254 del 2013 occorre applicare i seguenti criteri, come di seguito indicato:

- **riconoscimento del contributo ai Comuni.** I Comuni, sedi di residenza dei beneficiari, previo Avviso, formulano apposita graduatoria in relazione al reddito nel rispetto della vigente normativa in materia di ISEEE.
- **Stima del numero di giorni di erogazione del servizio.** In analogia con i giorni di servizio di trasporto pubblico aggiuntivo nel periodo scolastico, si fa riferimento a n. 200 giorni massimo.

Se il servizio è stato effettuato per un numero di giorni significativamente inferiore a 200, si considerano i giorni di effettivo svolgimento.

Se l'erogazione del servizio è mista, in parte a carico della famiglia ed in parte a carico del Comune, si opera un computo dei giorni di servizio a carico di ciascun richiedente secondo la proporzione dichiarata dal Comune.

- **Stima del rimborso del carburante.** La formula applicata è la seguente:
€ 0,30*n.km*200gg

- **Stima del rimborso abbonamento.** La tariffa di compartecipazione al servizio di trasporto, sia su scuolabus che su mezzi pubblici di linea è pari al costo del servizio ed è fissa, ossia svincolata dalla frequenza.

- **Stima della distanza chilometrica.** Le distanze del tragitto sono determinate utilizzando il sistema di calcolo disponibile sul sito dell'ACI (nel caso in cui il percorso più breve differisca dal più veloce, viene considerato il tragitto più lungo).

Nel caso di spostamenti all'interno dello stesso Comune, si considerano le distanze dichiarate dai richiedenti.

Alle famiglie vengono riconosciuti i chilometri giornalieri effettuati per due viaggi all'andata (dalla residenza alla scuola e ritorno) e due viaggi al rientro (dalla residenza alla scuola e ritorno).

Ai Comuni vengono riconosciuti i chilometri giornalieri effettuati per un solo viaggio di andata (residenza \Rightarrow scuola) ed un solo viaggio di rientro (scuola \Rightarrow residenza)

Che le modalità di assegnazione sono le seguenti:

- La Provincia assegna un contributo ai Comuni e alle famiglie che hanno sostenuto il servizio di trasporto, previa trasmissione degli atti contabili che convalidino la spesa.
- Nel caso in cui il costo sia stato sostenuto direttamente dalla famiglia, la Provincia trasferisce la somma al Comune di residenza dell'utente, inviando, per conoscenza, alla famiglia interessata la comunicazione del rimborso.

Che le modalità di rendicontazione sono le seguenti:

- I Comuni dovranno trasmettere alla Provincia - Settore Istruzione, Università e Ricerca - Piazza Italia - 89100 Reggio Calabria la seguente documentazione:
Abbonamento autobus di linea (9 mesi)
Tagliando carburante nel caso di utilizzo del mezzo proprio (famiglie) corredato di certificato di frequenza delle effettive presenze
Determina di approvazione del rendiconto

VISTI

il vigente Statuto dell'Ente ed il Regolamento di contabilità;

i prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. adottato con d.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

DELIBERA

PRENDERE ATTO di quanto in premessa esposto

APPROVARE i criteri di erogazione del contributo da assegnare ai Comuni a favore delle famiglie/studenti secondo le modalità in premessa riportate;

AUTORIZZARE l'utilizzo della somma di € 30.000,00, che graverà sul Cap.9122 denominato "Contributo ai Comuni servizio trasporto scolastico istituti superiori di II grado-sedi disagiate" - T1,F2,S1,I5 - Bilancio 2013;

DEMANDARE il senore Istruzione, Università e Ricerca agli atti consequenziali;

DICHIARARE stante l'urgenza il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000




Il Relatore

Settore: Istruzione, Università e Ricerca


Parere in ordine alla regolarità tecnica: **favorevole**

Il Dirigente




Parere ai sensi dell'art. 49 T.U.E.E.L.L. Come modificato dal D.L. n.174 convertito nella legge 213/2012: **favorevole come in corso di diritto**

Il Dirigente


 *al termine*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



Prot. n° _____ li _____

La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000

Il Responsabile



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo on -line per quindici giorni consecutivi dal **31.12.13** al _____;

Il Responsabile

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo on - line, per dieci giorni consecutivi;

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla Giunta Provinciale.

Il Responsabile



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li **02.01.2014**

IL FUNZIONARIO

